

## **SCHEMA**

**CONTRATTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) PRESSO ALER AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) E LA FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI DIPENDENTI E AI DIRIGENTI DI ALER.**

### **1. - OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico riguarda lo svolgimento dell'attività del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) di questa Azienda ai sensi dell'art. 37 del Regolamento europeo n. 679/2016 e comprende lo svolgimento di tutte le attività previste dal Regolamento europeo 679/2016, e in particolare i compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento e le attività descritte nell'Avviso di selezione.

L'incarico riguarda anche l'attività di formazione in materia di protezione e trattamento dei dati personali ai dipendenti ed ai dirigenti di Aler (almeno 5 giornate annuali nella sede di Aler o in via telematica laddove possibile, con consegna di slides e altro materiale necessario), la partecipazione a riunioni periodiche per valutare il sistema di gestione della privacy in azienda, gli interventi da effettuare per adeguarlo al GDPR (compliance GDPR), lo scambio documentale e la corrispondenza e-mail di tipo consulenziale per analisi e soluzione di situazioni dubbie in materia di privacy.

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione ed in via non esclusiva attraverso la sottoscrizione di uno specifico contratto.

Il servizio dovrà ricomprendere le seguenti attività:

- a) Assunzione del ruolo di Data Protector Officer (DPO)
- b) Mappatura dei trattamenti: raccolta e catalogazione dei trattamenti dei dati svolti all'interno dell'Ente;
- c) Valutazione dell'impatto dei trattamenti dei dati svolti all'interno dell'Ente sulla protezione dei dati personali: analisi del rischio e aggiornamento del DPS/adozione DPIA ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- d) Istituzione dei registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento; Impostazione del processo per la redazione dell'analisi di impatto in caso di nuovi trattamenti;
- e) supporto nella definizione dei responsabili del trattamento interni ed esterni;
- f) elaborazione ed eventuale revisione della documentazione di nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento;
- g) eventuale revisione "informative privacy" ai sensi dell'art. 13 del Regolamento;
- h) impostazione del processo di rilevazione e notificazione delle violazioni dei dati personali (*data breach*) ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento;
- i) elaborazione di un piano di miglioramento ed implementazione delle misure minime di sicurezza, in funzione dell'adeguamento alla direttiva PCM del 1 agosto 2015 e relativa circolare A.G.I.D. n. 2 del 18/04/2018 e s.m.i.;
- j) formazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati; devono essere previste, in particolare, almeno 5 sessioni formative di almeno 4 ore ciascuna da svolgere presso la sede dell'Aler di Bergamo Lecco Sondrio o in via telematica laddove possibile;

- k) cooperare con le Autorità di controllo;
- l) fungere da punto di contatto con le stesse per le questioni connesse alla protezione dei dati personali, oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
- m) interviste ai soggetti apicali relative al censimento dei trattamenti, alle analisi e definizioni dei ruoli soggettivi, all'analisi delle misure di sicurezza;
- n) elaborazione del "documento privacy" e della relativa modulistica;
- o) elaborazione del documento finale che dovrà essere approvato e presentato ufficialmente;
- p) attività di diffusione della documentazione predisposta, mediante incontri informativi e formativi, nel corso dei quali i dipendenti e i dirigenti di Aler verranno aggiornati in relazione alla normativa sulla privacy nel dettaglio (principi generali, diritti dell'interessato, sicurezza dei dati, sanzioni, ecc.).

E' inoltre richiesta:

- la collaborazione per la predisposizione/stesura/verifica della documentazione e procedure previste dal regolamento;
- l'attività di interfaccia con le società che gestiscono i dati aziendali (ad esempio Lombardia Informatica, ora ARIA Spa, Zucchetti Spa etc.).

L'attività di funzione di DPO si svolgerà nelle seguenti fasi:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento dei dati, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE 2016/679, delle altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento.

## **2 - OBBLIGHI ED IMPEGNI INERENTI L'INCARICO**

Il soggetto incaricato dovrà garantire la presenza fisica minima presso la sede dell'UOG di Bergamo e/ o altra sede dell'Azienda per almeno mezza giornata (4 ore continuative ciascuna) una volta al mese

L'Azienda potrà chiedere la partecipazione dell'operatore incaricato presso le proprie sedi in altre ed ulteriori giornate di lavoro.

Inoltre, nel caso di attività ispettive promosse dall'Autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria presenza presso la sede aziendale entro il termine massimo di 2 ore dall'inizio dell'attività ispettiva medesima.

Il soggetto incaricato dovrà garantire l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interessi fornendo opportune garanzie prima della stipula del contratto.

L'incaricato si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER

il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

### **3. - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo del contratto è determinato in € 8.000,00 annui, oltre contributo per la cassa di previdenza del professionista (se previsto) ed Iva in base alla normativa vigente.

Il compenso così stimato comprende ogni e qualsiasi onere, comprese eventuali spese generali, trasferte presso la sede delle UOG, vitto, alloggio, ecc.

Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza bimestrale e dietro emissione di documento di fatturazione elettronica, previa verifica della prestazione resa.

### **4. - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità da parte dell'Azienda di prolungare il contratto per ulteriori 6 mesi o di proroga per esigenze non programmate e/o nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto per esigenze non programmabili e non prevedibili.

### **5.- CONTROLLI**

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Azienda provvederà ad effettuare i controlli necessari in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposta di candidatura e negli atti allegati, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato (ad es. incarichi, fatture, mandati difensivi, abilitazioni e certificazioni, polizza assicurativa ecc.).

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata decadenza dall'aggiudicazione ovvero l'immediata interruzione del rapporto contrattuale con l'Azienda.

### **6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico nel costituendo Elenco, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'Elenco di cui al presente Avviso.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il DPO potrà essere contattato con comunicazione da inviarsi a mezzo posta presso la sede legale di Aler sopra indicata o a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica: [privacy@aler-bg-lc-so.it](mailto:privacy@aler-bg-lc-so.it)
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

L'incaricato si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell'Azienda delle norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate dell'Azienda, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo: • incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (*Data Breach*) •

ogni violazione delle Misure di sicurezza; • tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

I criteri per la valutazione del rischio devono essere previamente condivisi e approvati dall'Azienda.

Nel valutare l'adeguatezza del livello di sicurezza l'incaricato deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento (o dai trattamenti), che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, o dal trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Nell'effettuare l'analisi dei rischi si utilizza i criteri di valutazione del rischio condivisi ed approvati dall'Azienda.

All'esito dell'analisi dei rischi, le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR devono essere condivise ed approvate dall'Azienda. I risultati dell'analisi dei rischi per l'individuazione delle misure di sicurezza adeguate andranno riportati dall'incaricato in un apposito documento contenente almeno le seguenti informazioni: identificazione e classificazione dei dati personali trattati anche in termini di riservatezza ed integrità; classificazione del trattamento anche in termini di disponibilità; valutazione dei rischi per l'interessato e inerenti il trattamento stesso; l'identificazione delle misure di sicurezza così come richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

## **7. - PENALI**

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna e svolgimento delle attività oggetto del contratto o di errore di esatta esecuzione tale da poter essere rimediato l'Azienda applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al "Corrispettivo".
2. Resta convenuto che l'incaricato si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle prescrizioni contenute nell'Avviso e nello schema di contratto.
3. La stessa penale prevista dal presente comma è applicata anche per ogni giorno di ritardo della consegna della documentazione prevista.
4. Le penali suindicate non saranno applicate ove l'Azienda ritenga l'inadempimento grave tale da rientrare nei casi di risoluzione.

## **8. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
- b) l'incaricato si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;

- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso"
- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) nei casi di violazione delle norme del contratto e dell'Avviso.

Nel caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'incaricato potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'incaricato abbia risposto, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'incaricato ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Azienda assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'incaricato deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute all'Azienda in conseguenza dell'inadempimento, sia in applicazione delle penali contrattuali, sia per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.

## **9. - RECESSO**

L'Azienda ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'incaricato a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'incaricato, anche se non gravi.

In tale ipotesi, l'incaricato ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per

allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Dalla data di efficacia del recesso, l'incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

#### **10. - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA**

L'incaricato assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'incaricato ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati dell'Avviso.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'incaricato anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

#### **11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'incaricato ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Azienda di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

#### **12 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'incaricato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato con pec qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

L'incaricato è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

### **13. - FORO ESCLUSIVO**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

L'Azienda

L'incaricato